

# REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2020, n. 22

Interventi di assistenza protesica a favore di persone affette da alopecia. Contributo economico per l'acquisto di una parrucca.

(GU n.6 del 6-2-2021)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 3 agosto 2020 - Anno 51 - Parte I).

IL CONSIGLIO REGIONALE  
Assemblea legislativa della Liguria

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalita'

1. La presente legge ha come finalita' quella di sostenere, migliorandone la qualita' di vita, le persone affette dalle seguenti patologie:

a) alopecie primitivamente cicatriziali (permanenti) congenite:  
atrichia congenita (autosomica recessiva che determina l'assenza dei follicoli piliferi nell'adulto);

ipotricosi associata ad altri difetti in varie sindromi ereditarie (progeria, displasia idrotica ectodermica, sindrome di Moynahan, atrichia con cisti cheratiniche, sindrome di Baraitser); - aplasia moniliforme;

b) alopecie primitivamente cicatriziali (permanenti) acquisite da:

agenti fisici: raggi X, traumi fisici, ferite;

agenti chimici (acidi, alcali);

agenti biotici (herpes zoster, lebbra, tubercolosi, sifilide secondaria e terziaria, infezioni fungine);

altre dermatosi in atto o pregresse (lupus eritematoso, sclerodermia, tumori cutanei, granulomi, sarcoidosi, cheloidi, pseudoarea di Brocq, lichen);

c) altre condizioni morbose:

atrichia universale;

sindrome di Marie-Unna (ed affini malattie ereditarie);

in corso o post lupus eritematoso discoide (LED), follicolite decalvante, acne cheloidea e cheloidi, tumori del c. capelluto Lichen, pseudoarea di Brocq, malattie infettive decalvanti (dennatofiti e virus);

esiti di ustioni fisiche e/o chimiche; ferite;

alopecia areata totale universale.

## Art. 2

## Contributo

1. A coloro che siano affetti da alopecia derivante da una delle patologie elencate all'art. 1 e che siano residenti in Liguria, la Regione riconosce, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, un contributo pari all'80 per cento fino ad un massimo di euro 250,00 per l'acquisto di una parrucca. Il contributo e' erogabile una sola volta ogni due anni.

2. Il contributo e' erogabile, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a coloro che abbiano un reddito lordo annuo ISEE pari o inferiore a euro 10.000,00.

3. La richiesta del contributo di cui al comma 1 e' formulata su prescrizione medica.

4. Con propria deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale stabilisce le modalita' di richiesta e di erogazione del contributo.

## Art. 3

## Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicit  biennale, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della misura prevista. La relazione fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) il numero di parrucche acquistate attraverso i contributi suddiviso per tipologia di patologia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c);

b) i tempi dei procedimenti, le risorse stanziare e utilizzate;

c) le eventuali criticita' incontrate nell'attuazione dell'intervento.

2. Il consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria assicura, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualita' della regolazione e sulla semplificazione amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni l'adeguata divulgazione degli esiti della valutazione della presente legge, anche mediante pubblicazione nel sito web istituzionale.

## Art. 4

## Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 10.000,00 (diecimila/00), per l'esercizio 2020 si provvede con le risorse allocate nel bilancio di previsione 2020-2022 alla Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 7 «Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addi' 27 luglio 2020

Il Presidente: Toti

(Omissis).

